

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
mediante accordo del debitore - articoli 12, 12 bis della legge 27 gennaio 2012 n° 3 e 737 e
seguenti del codice di procedura civile)

Il giudice

nella procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n° 2 del ruolo generale dell'anno 2021 ha emesso il seguente

d e c r e t o

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, depositata il 20 luglio 2021, dalla sig.ra Dorota Tekla Kochman con l'ausilio dell'Avv. Michela Del Rio, nominata Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15, c. 9 della legge n. 3/2012;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza dell'istante;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 9, c. 2, della legge n. 3/2012;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che la ricorrente - versa in stato di grave sovraindebitamento a causa dell'incapacità di fare fronte con i redditi da lavoro a tempo indeterminato attualmente percepiti (circa € 1722,85 al mese) alle esigenze del nucleo familiare e ai debiti pari ad euro 187.178,65 maturati; non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della legge n. 3/2012 né è stata destinataria dei provvedimenti di impugnazione, risoluzione, cessazione o revoca previsti dagli artt. 14 e 14 bis sempre della legge n. 3/2012; ha collaborato nella ricostruzione della situazione economica e patrimoniale controversa mettendo a disposizione del professionista

designato come O.C.C tutti gli atti e le informazioni indispensabili all'attestazione sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati;

rilevato che l'originaria proposta di accordo, in conseguenza delle precisazioni di credito pervenute, è stata modificata dalla sig.ra Kochman che si è impegnata a soddisfare i creditori chirografari nella percentuale del 15,629%, anziché in quella originariamente prevista del 17,699%, lasciando peraltro invariate tutte le altre condizioni previste nella proposta del 20 luglio 2021; rilevato che la Signora Kochman ha depositato la modifica della proposta di accordo, unitamente alla Relazione Integrativa dell'occ in data 17 settembre 2021;

rilevato che vista la modifica della Proposta e la relazione integrativa è stata fissata nuova udienza ex art.10 comma 1 l. 27 gennaio 2012 n.3 e l'occ in adempimento di quanto prescritto dal decreto del 28 settembre 2021, ha provveduto a comunicare ai creditori la nuova Proposta, la relazione integrativa e il decreto stesso, nell'osservanza dei termini di legge;

rilevato che l'occ ha, altresì, pubblicizzato la proposta modificata e il decreto del 28 settembre 2021 su due siti internet specializzati di diffusione nazionale e, nello specifico, sul Portale dei Creditori di Fallco e sul sito www.ilcaso.it;

vista l'attestazione ex art.12 l.cit. da cui emerge che:

-in data 30 settembre 2021, FBS Next S.p.A. ha espresso voto favorevole;

-il 15 ottobre 2021 MCE Locam S.p.A., quale mandataria di June SPV s.r.l., ha espresso voto favorevole

- in data 3 novembre 2021 la Camera di Commercio di Reggio Emilia ha espresso il proprio assenso alla Nuova Proposta;

-che in data 15 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia - ha espresso voto negativo sulla Nuova Proposta «in quanto la stessa non risulta conveniente per i crediti dell'erario di natura privilegiata, che potrebbero essere senz'altro soddisfatti in misura maggiore qualora si aprisse la liquidazione del patrimonio, che pure la parte richiede sia aperta in via subordinata. Inoltre, tale proposta, assicurando in un lasso temporale, tra l'altro abbastanza prolungato, una realizzazione modesta dei crediti erariali (€ 1.504,41), non può considerarsi soddisfattiva per l'erario»;

rilevato che in data 16 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha espresso voto negativo per le somme di competenza degli Enti impositori INPS, INAIL, Comune di Napoli, Comune di Lerici, Comune di Cava de' Tirreni, Comune di San Marzano sul Sarno, Regione Emilia Romagna «limitatamente agli importi oggetto di falcidia», fermo restando il voto positivo espresso dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia;

che con la stessa comunicazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, altresì, espresso voto negativo per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione «limitatamente agli importi oggetto di falcidia»;

ritenuto che nell'ambito delle operazioni di approvazione della proposta del sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 3/2012, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo; ritenuto, pertanto, che il voto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente

prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito.

rilevato che nei dieci giorni antecedenti all'udienza del 2 dicembre 2021 non sono pervenute altre manifestazioni di voto da parte di altri creditori;

rilevato che, in data 23 novembre 2021, l'occ ha verificato il raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 11, comma 2, Legge 3/2012 per l'accordo con i creditori - ha trasmesso a costoro e ha depositato nel fascicolo telematico la Relazione sull'esito delle votazioni, in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, Legge 3/2012);

che nella predetta relazione si è dato atto che l'accordo è stato approvato da creditori rappresentanti il 91,3% dei crediti ammessi al voto e che, anche a voler ritenere valido il voto espresso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto degli Enti impositori, i voti favorevoli all'accordo sarebbero pari all'82,3% dei crediti ammessi al voto e, dunque, superiori alla maggioranza richiesta dall'art. 11, comma 2, Legge 3/2012;

ritenuto, quindi, che l'accordo è stato approvato da creditori rappresentanti il 91,3% dei crediti ammessi al voto tenuto conto che il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è stato validamente prestato;

rilevato che il gestore della crisi ha provveduto a trasmettere a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali, allegando il testo dell'accordo (articolo 12 primo comma della legge n° 3 del 2012);

rilevato che nessun creditore ha sollevato contestazioni nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione menzionata;

ritenuto che il piano posto a fondamento dell'accordo è idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti previsti dall'articolo 7, primo comma, terzo periodo della legge n° 3 del 2012 (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e crediti erariali per ritenute operate e non versate;

ritenuto, inoltre, che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge predetta;

p.q.m.

I. omologa l'accordo di ristrutturazione dei propri debiti proposto da Dorota Tekla Kochman CF KCHDTT78P63Z127M;

II. dispone che l'OCC provveda alla comunicazione dell'accordo e del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata;

III. dispone che l'OCC pubblicizzi l'accordo e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

IV. che l'OCC trasmetta l'accordo e il presente decreto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali individuati dall'art. 9, c. 1, ultimo periodo dell'art. 9 della legge n. 3/2012

Reggio Emilia, 07/12/2021.

il giudice

Simona Boiardi

STUDIO LEGALE AVV. ANNAMARIA FONTANA
VIA V. BACHELET, 12 – 42123 REGGIO EMILIA TEL. 0522 541316 FAX 0522 445040
CELL. 349 8499491 P.E.C. annamaria.fontana@ordineavvocatireggioemilia.it
P. IVA 02269060352 C.F. FNTNMR80L42A509Y

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

Procedura di sovraindebitamento
per la composizione della crisi

PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012
FORMULATA DALLA SIGNORA DOROTA TEKLA KOCHMAN

Indice

- 1. Premessa**
- 2. Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**
- 3. Debiti**
- 4. Attivo liquidabile**
- 5. Spese correnti mensili necessarie al sostentamento della ricorrente**
- 6. La proposta di accordo – contenuto economico, ripartizione dell'attivo e tempistiche dei pagamenti**
- 7. Liquidazione del patrimonio**

La Signora **Dorota Tekla Kochman**, nata a Lancut (Polonia) il 23 settembre 1978, residente in Reggio Emilia (RE), Via Emilia Ospizio n. 40, codice fiscale KCH DTT 78P63 Z127M, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Annamaria Fontana del Foro di Reggio Emilia, codice fiscale FNT NMR 80L42 A509Y, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Reggio Emilia, Via Bachelet n. 12, giusta procura speciale allegata (doc. 1), la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata annamaria.fontana@ordineavvocatireggioemilia.it o al numero di telefax 0522445040

espone quanto segue

1. Premessa

La Signora Kochman (doc. 2), di nazionalità polacca, si è trasferita in Italia nel 1999, all'età di ventuno anni, per cercare condizioni di vita e di lavoro migliori di quelle che la terra natia le offriva e con anche l'obiettivo di contribuire al mantenimento della propria famiglia di origine, composta da una madre casalinga, da un padre operaio (entrambi attualmente in pensione e non autosufficienti a causa di problematiche fisiche) e da tre fratelli, di cui uno affetto da grave schizofrenia e del tutto incapace di provvedere al proprio sostentamento.

Dal 2003, dopo avere svolto lavori saltuari e occasionali, la Signora Kochman è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dalla società Salus Hospital s.r.l., ove ancora oggi lavora come infermiera professionale (doc. 3).

Negli anni, la ricorrente ha maturato debiti personali, sia diretti (contratti per l'acquisto della propria abitazione principale), sia in qualità di socia accomandataria della società – ora cessata e cancellata dal Registro delle Imprese – Ciaciarella s.a.s. di Coppola Raffaele (già Ciaciarella s.a.s. di Kochman Dorota Tekla e, prima ancora, Ciaciarella s.a.s. di Villano Gerardo), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02201380355 – R.E.A. n. RE-260349 (di seguito anche "Ciaciarella" - doc. 4), per l'ingente ammontare complessivo di € 187.178,65.

L'attuale stato di indebitamento della Signora Kochman è da ricondurre all'attività di impresa che la medesima svolgeva in forma societaria, da cui è derivata un'esposizione debitoria tale da impedire alla ricorrente – nonostante gli sforzi fatti – di onorare anche il contratto di mutuo stipulato con Banca Monte Parma S.p.A. (oggi, Intesa San Paolo S.p.A.) per l'acquisto, nel 2005, della propria casa.

Ciaciarella – società operante nel settore della ristorazione – è stata costituita a gennaio 2006 dalla Signora Kochman e dal Signor Gerardo Villano, rispettivamente con la qualifica di socia accomandante e di socio accomandatario.

L'idea imprenditoriale nacque dal Signor Raffaele Coppola, all'epoca compagno della Signora Kochman, che aveva già maturato una lunga esperienza nel settore della ristorazione.

A questo progetto la ricorrente ha aderito senza avere né le competenze professionali né le conoscenze per valutare le responsabilità che la costituzione di una società di persone avrebbe comportato.

Sebbene non figurasse quale socio di Ciaciarella, il Signor Raffaele Coppola, di fatto, aveva la piena e totale gestione della società.

Soltanto pochi mesi dopo la costituzione della società, a giugno 2006, il Signor Gerardo Villano ha ceduto le proprie quote e con atto del 5 giugno 2006, iscritto al Registro Imprese, il 16 giugno 2006 la Signora Kochman è divenuta socia unica di Ciaciarella con la qualifica di socia accomandataria.

La pluralità dei soci è stata ricostituita a settembre 2006 con l'ingresso del Signor Giuseppe Langella in qualità di socio accomandante.

Con contratto del 28 agosto 2006, Ciaciarella ha acquistato dalla società Ristorante La Tortuga – snc – di Calabrese Luigi & C. il ramo di azienda corrente in Reggio Emilia (RE), Viale Ramazzini 28, adibito ad esercizio di ristorante-pizzeria, distinto dall'insegna "Ristorante Pizzeria La Tortuga". Si trattava, a quel tempo, di uno dei ristoranti più rinomati della città (doc. 5).

Sebbene le premesse fossero buone, con la nuova gestione si è assistito ad una progressiva e inesorabile contrazione dell'attività a cui hanno contribuito in misura significativa le modifiche alla viabilità che da qualche tempo avevano interessato il quartiere Santa Croce e, nello specifico, Viale Ramazzini, divisa in due da un muro – noto anche come "muro di Berlino di Reggio Emilia" – che ha portato al graduale isolamento e svuotamento del quartiere.

Tant'è vero che già a ottobre 2008 – presa consapevolezza della natura fallimentare dell'investimento fatto e della mancanza di prospettive, almeno nel breve termine, di una ripresa dell'attività – la Signora Kochman (sempre "guidata" dal Signor Raffaele Coppola) ha cercato di cedere la propria partecipazione al capitale sociale di Ciaciarella.

A tal fine, ha conferito procura speciale al Signor Raffaele Coppola (appunto), con ogni più ampio potere di rappresentanza, ivi compreso quello di determinare il prezzo della cessione. I tentavi compiuti sono però risultati vani (doc. 6).

Per dare nuova "linfa" alla società, a maggio 2008, Ciaciarella ha preso in affitto la "Pizzeria 2 Monelli", aprendo, a ottobre 2008, un'unità locale a Reggio Emilia, frazione Cadè, in Via Giordano Bruno n. 24/D, ma anche questa iniziativa non ha dato il risultato sperato. La pizzeria in questione, gestita dal Signor Francesco Coppola, figlio del Signor Raffaele Coppola, è rimasta attiva fino al 28 ottobre 2009, quando il contratto d'affitto d'azienda è stato risolto per mutuo consenso delle parti.

Ben presto, non verificandosi alcun miglioramento nell'andamento dell'attività d'impresa, l'indebitamento è divenuto insostenibile e né la società né la Signora Kochman sono più riuscite ad onorare gli impegni assunti verso le banche e verso i fornitori.

A novembre 2009, dopo avere subito una procedura di sfratto, la Signora Kochman ha riconsegnato le chiavi al proprietario dell'immobile di Viale Ramazzini e il 16 gennaio 2012 ha ceduto le proprie quote al già citato Raffaele Coppola.

La posizione personale della ricorrente era aggravata dai debiti che la medesima, nel 2005, aveva contratto per l'acquisto della propria abitazione (docc. 7, 8).

Pertanto, nonostante l'uscita dalla compagine societaria, la solvibilità della ricorrente era oramai definitivamente compromessa: la sproporzione esistente tra massa passiva e risorse reddituali per farvi fronte ha reso vani tutti gli sforzi fatti dalla ricorrente per ripianare i propri debiti.

L'epilogo è stato la vendita all'asta nel febbraio 2015 della casa acquistata nel 2005, unico cespite di cui la Signora Kochman era titolare e in cui aveva investito tutti i propri risparmi. Ma di questo meglio si dirà nel paragrafo 3.

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ha determinato la rilevante difficoltà, se non la definitiva incapacità, della Signora Kochman di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Tenace e volenterosa, la Signora Kochman ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per pagare i creditori e per porre rimedio al suo grave indebitamento.

Lo testimoniano sia l'istanza presentata a marzo 2019 all'Agenzia Entrate Riscossione per la definizione agevolata "rottamazione ter" dell'intero carico iscritto a ruolo (doc. 9), sia i tre accordi transattivi che, in data 13 gennaio 2021, la ricorrente ha sottoscritto con la società MCE Locam S.p.A., mandataria di June SPV s.r.l., a sua volta cessionaria del credito di cui originariamente era titolare Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (doc. 10).

In adempimento degli impegni assunti, la Signora Kochman ha versato a MCE Locam S.p.A. l'importo di € 8.000,00 in data 18 gennaio 2021 e tre rate di € 285,00 ciascuna in data 16 febbraio 2021, 12 marzo 2021 e 6 aprile 2021 – e così complessivamente l'importo di € 8.855,00 – ma per farlo ha dovuto utilizzare tutte le sue risorse (docc. 11, 12).

Ad aprile 2021, la ricorrente, preso atto della impossibilità di sostenere con il proprio reddito il peso dell'ingente debito accumulato, ha deciso di presentare all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia istanza per la nomina di un gestore, così da poter accedere ad una delle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012, come successivamente modificata (doc. 13).

A seguito di tale istanza, il Referente di tale Organismo, l'Avv. Maura Simonazzi, ha designato quale Gestore l'Avv. Michela Del Rio, che ha accettato l'incarico in data 27 aprile 2021.

Negli incontri avuti con il Gestore sono state valutate le diverse soluzioni di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e, a seguito di tale confronto, si è convenuto che non sussistono i presupposti per proporre un piano del consumatore, in considerazione della peculiarità della situazione debitoria della Signora Kochman, derivante, come si è detto, anche dalla sua qualità di socia illimitatamente responsabile di società commerciale.

La ricorrente chiede, pertanto, di accedere ai benefici della Legge 3/2012 – con particolare riferimento all'esdebitazione conseguente all'auspicato accordo con il ceto creditorio e al suo integrale adempimento – formulando, in via principale, ai propri creditori una proposta di accordo ai sensi degli articoli 6 e seguenti della Legge 3/2012 e, in mero subordine, domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi degli articoli 14-ter e seguenti della suddetta Legge.

2. Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Nella fattispecie ricorrono i requisiti, tanto soggettivi quanto oggettivi, cui è subordinato l'accesso alle procedure di sovraindebitamento. Nello specifico:

quanto ai presupposti soggettivi richiesti dall'art. 7 della Legge 3/2012, la ricorrente:

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012.

A tal proposito, si ricorda che, come sopra specificato, la Signora Kochman è stata socia accomandataria di Ciaciarella dalla data della sua costituzione fino al 16 gennaio 2012, quando ha ceduto le partecipazioni sociali al Signor Raffaele Coppola e da allora non ha più svolto attività di impresa. La stessa Ciaciarella è stata cancellata dal Registro delle Imprese da oltre un anno e, pertanto, non è fallibile;

- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (doc. 14);
- non ha subito per cause a lei imputabili alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge 3/2012 (Cfr. doc. 14);
- non ha mai beneficiato di alcun provvedimento di esdebitazione (Cfr. doc. 14);
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (Cfr. doc. 14);
- ha fornito tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo e terzo comma, della Legge 3/2012, unitamente alla presente proposta vengono, infatti, depositati: (i) l'elenco di tutti i creditori personali diretti della Signora Kochman e dei creditori sociali di Ciaciarella con l'indicazione delle somme dovute (doc. 15); (ii) la dichiarazione di inesistenza di beni della ricorrente (Cfr. doc. 14); (iii) la dichiarazione relativa agli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (Cfr. doc. 14); la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 16, 17, 18); (iv) la relazione particolareggiata redatta dal Gestore, Avv. Michela

Del Rio, contenente l'attestazione della fattibilità del piano (doc. 19); (v) il certificato di stato di famiglia, da cui si evince la composizione del nucleo familiare (doc. 20); (vi) l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente (Cfr. doc. 14).

Quanto ai presupposti oggettivi:

la ricorrente versa indubbiamente in una situazione di grave e perdurante squilibrio derivante, come si è esposto, sia da debiti personali diretti, contratti per l'acquisto della prima casa, sia da debiti che hanno avuto origine nell'attività di impresa.

A fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 187.178,65, la Signora Kochman ha quale unica fonte di reddito il rapporto di lavoro con Salus Hospital s.r.l., da cui percepisce un reddito mensile netto di € 1.722,85.

Non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati, non ha risparmi e provvede autonomamente al proprio sostentamento, senza ricevere aiuti di alcun tipo.

La situazione economica della ricorrente ha subito un netto peggioramento dopo la vendita all'asta della sua abitazione, che l'ha costretta nel 2014 a prendere in locazione l'immobile nel quale attualmente risiede, sostenendo un esborso mensile di € 350,00, di cui € 300,00 a titolo di canone locativo ed € 50,00 a titolo di spese condominiali determinate forfetariamente e salvo conguaglio (doc. 21). A queste, vanno ad aggiungersi le ulteriori spese correnti che mensilmente la Signora Kochman deve sostenere per il proprio sostentamento, che incidono sensibilmente sulla sua capacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Non disponendo di alcun patrimonio né di alcun aiuto esterno, con il solo reddito da lavoro dipendente la Signora Kochman non è certamente in grado di far fronte ai debiti accumulati. Non v'è dubbio, quindi, che la medesima si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla Legge 3/2012.

Nel prosieguo del ricorso, si darà compiutamente conto sia dell'attivo che del passivo della ricorrente nonché delle spese correnti necessarie per il suo sostentamento.

3. Debiti

Come si è anticipato, la Signora Kochman ha maturato debiti di varia natura, sia per avere contratto obbligazioni personali, dirette al soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, sia quale socia illimitatamente responsabile di Ciaciarella.

a)

I debiti diretti

L'indebitamento personale diretto discende in misura preponderante dal contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 e seguenti D.Lgs. 385/1993 che la ricorrente ha sottoscritto il 12 luglio 2005 con Intesa San Paolo S.p.A. (già Banca Monte Parma S.p.A.) per l'acquisto della propria abitazione, sita in Reggio Emilia (RE), Largo Marco Biagi n. 6.

A fronte del finanziamento erogato per un importo pari ad € 100.000,00, la banca ha iscritto sull'immobile ipoteca volontaria di primo grado Reg. Gen. n. 22021, Reg. Part. n. 5812, per l'importo di € 150.000,00 (Cfr. docc. 7, 8).

La ricorrente ha pagato regolarmente le rate del mutuo fino agli inizi del 2012, quando la banca Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. – creditrice di Ciaciarella del residuo di mutuo chirografario erogato in fase di avvio dell'attività – ha notificato alla Signora Kochman atto di pignoramento immobiliare, instaurando presso il Tribunale di Reggio Emilia la procedura esecutiva immobiliare n. 148/2012 R.G.E., all'esito della quale l'abitazione della ricorrente è stata venduta all'asta per un corrispettivo pari ad € 35.000,00 (docc. 22, 23).

Intesa San Paolo S.p.A., creditrice in forza del mutuo sopra menzionato, è intervenuta nella suddetta procedura esecutiva per un credito complessivo di € 93.168,08, avente per € 91.479,31 natura ipotecaria e per € 1.688,77 natura chirografaria, ottenendo in sede di riparto il pagamento di € 13.830,57.

Ad oggi, il credito di Intesa San Paolo S.p.A. ammonta ad € 80.837,80.

A seguito della vendita del cespite sul quale gravava la garanzia ipotecaria, il credito della banca mutuante si deve ritenere per l'intero declassato al chirografo.

b)

I debiti d'impresa

La restante esposizione debitoria, costituita per lo più da debiti tributari e per finanziamenti, è invece da ricondurre all'attività di impresa.

Si precisa che anche i crediti d'impresa che originariamente erano assistiti da cause di prelazione si devono ritenere tutti degradati al chirografo per mancanza di beni in capo alla ricorrente.

La tabella seguente offre la rappresentazione sintetica dell'indebitamento complessivo della ricorrente:

Creditore	Tipologia	Causa di prelazione	Importo
AVV. ANNAMARIA FONTANA	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. In prededuzione	2.500,00 €
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI C/O ORDINE AVVOCATI REGGIO EMILIA	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. In prededuzione	3.358,48 €
INAIL	Credito per contributi assicurativi	Privilegio ex art. 2754 cod. civ. Degradato a chirografo	180,74 €
REGIONE EMILIA ROMAGNA	Tassa automobilistica	Privilegio ex art. 2752, comma 3, cod.civ. Degradato a chirografo	202,88 €
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA	Diritto annuale	Nessuna, chirografario	1.011,51 €
INPS	Contributi e sanzioni	Privilegio ex art. 2753 cod.civ. Degradato a chirografo	11.447,69 €
SPV PROJECT ABS S.R.L.	Contratto di finanziamento	Nessuna, chirografario	23.758,04 €
JUNE SPV S.R.L.	Contratto di conto corrente e mutuo chirografario	Nessuna, chirografario	26.446,77 €
UNIPOL REC S.P.A.	Contratto di conto corrente con affidamento	Nessuna, chirografario	25.452,91 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Aggi e spese di riscossione	Stesso grado di privilegio insistente sui tributi iscritti a ruolo. Degradato a chirografo	2.834,57 €
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	Crediti tributari	Privilegio ex art. 2752 cod.civ. Degradato a chirografo	8.124,74 €
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Mutuo ipotecario	Ipoteca ex art. 38 e seguenti D.Lgs. N. 385/1993 Degradato a chirografo	80.837,80 €
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO	Contravvenzione codice della strada	Nessuna, chirografario	111,71 €
COMUNE DI LERICI COMUNE DI NAPOLI COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI	Contravvenzione codice della strada	Nessuna, chirografario	910,81 €
TOTALE			187.178,65 €

c)

Costi della procedura di sovraindebitamento

Tra i debiti della ricorrente vanno conteggiati e inclusi i costi della presente procedura.

La sottoscritta procuratrice ha quantificato il proprio compenso nella somma omnicomprensiva di € 2.500,00, oltre spese vive documentate, come da conferimento di incarico allegato (doc. 24).

L'Organismo di Composizione della Crisi ha convenuto con la ricorrente un compenso di € 3.170,88, oltre IVA, in applicazione degli articoli 16 e 17 del D.M. 202/2014 (doc. 25). Tenuto conto dell'acconto di € 600,10 che la Signora Kochman ha già versato al predetto Organismo in data 12 maggio 2021, l'importo ancora dovuto è di € 3.358,48, comprensivo di IVA (doc. 26).

Dall'analisi condotta con il Gestore, è emerso che vanno inoltre considerati gli esborsi relativi agli adempimenti pubblicitari che saranno prescritti dal Tribunale a seguito dell'omologazione dell'accordo, il pagamento dell'imposta di registro del decreto di omologa, i costi per la gestione della Procedura mediante il software Fallco nonché quelli relativi all'apertura del conto corrente bancario intestato alla Procedura.

Pertanto, le spese della procedura – che beneficeranno della prededuzione – possono essere approssimativamente stimate in € 8.008,48. Detto importo è comprensivo dei compensi dell'Organismo di

Composizione della Crisi e di quelli per l'assistenza e la consulenza legale funzionale alla presentazione del presente ricorso, già evidenziati nella tabella di cui sopra.

Si precisa che tra le spese della procedura, su indicazione del Gestore, è stato ricompreso un "Fondo spese" di € 500,00 per costi ad oggi non prevedibili che potrebbero sorgere in corso di Procedura.

Eventuali eccedenze di detto Fondo saranno ripartite tra i creditori in occasione dell'ultimo pagamento previsto dal presente accordo.

d)

Totale passivo – Riepilogo

Progressivamente, per le ragioni e secondo le tempistiche sopra descritte, la Signora Kochman si è trovata nell'impossibilità oggettiva di onorare i propri debiti, sia quelli personali sia quelli derivanti dall'esercizio di impresa.

Taluni creditori hanno trovato parziale soddisfazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 148/2012 R.G.E. sopra menzionata, mentre MCE Locam S.p.A., mandataria di June SPV s.r.l., in forza degli accordi transattivi sopra citati, tra gennaio e aprile 2021 ha ricevuto il pagamento di un importo pari complessivamente ad € 8.855,00.

Tenuto conto delle somme ripartite in sede esecutiva, del pagamento ricevuto dal creditore da ultimo citato nonché degli interessi nel frattempo maturati e alla luce altresì dei riscontri ricevuti dal Gestore a seguito della "circularizzazione dei crediti", **ad oggi, l'indebitamento della Signora Kochman consta di un'esposizione complessiva di € 187.178,65.**

Come anticipato, poiché la Signora Kochman non è titolare di alcun bene, tutti i crediti sopra esposti si devono ritenere declassati al chirografo.

Conseguentemente, fatta salva la natura prededucibile dei costi della procedura, il passivo della ricorrente è integralmente di natura chirografaria.

Altra doverosa precisazione è che, come compiutamente esposto nella Relazione particolareggiata, i suddetti importi sono suscettibili di variazioni fino alla data di apertura della Procedura.

4. Attivo liquidabile

a)

Beni immobili e beni mobili registrati

La ricorrente non è titolare di beni immobili né di altri beni mobili registrati (Cfr. doc. 14).

b)

Reddito da lavoro dipendente

L'unica fonte di reddito della ricorrente è il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Salus Hospital s.r.l. Il reddito netto medio mensile (calcolato sulle ultime tre annualità) che la Signora Kochman percepisce a questo titolo è di circa € 1.722,85 (Cfr. docc. 1, 6, 17, 18).

Come si evince dalle buste paga allegate, una parte non trascurabile dello stipendio mensile deriva dalle numerose ore di lavoro straordinario che la ricorrente svolge per far fronte ai propri debiti e alle proprie necessità di vita (doc. 27).

Dopo la presentazione dell'istanza all'Organismo di Composizione della Crisi, in data 14 giugno 2021, la società datrice di lavoro ha riconosciuto alla Signora Kochman un "premio fedeltà" per ricompensare l'impegno profuso e il lavoro svolto dalla medesima nel particolare contesto emergenziale appena trascorso e per assicurarsi la sua permanenza nella struttura (doc. 28).

L'importo lordo complessivo riconosciuto a tale titolo ammonta ad € 12.870,00 e riguarda il periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 giugno 2024.

Nella lettera che ha consegnato alla ricorrente e che quest'ultima ha firmato per accettazione, Salus Hospital s.r.l. precisa che: *«Condizione per la percezione del premio è essere in servizio (non in preavviso) alla data di maturazione dell'acconto (ultimo giorno del mese di riferimento). Nessun premio verrà erogato in caso di licenziamento per motivo disciplinare e in caso di dimissioni.*

Stante lo scopo del premio, ossia premiare la Sua fedeltà all'Azienda gratificando la Sua permanenza in servizio nel medio-lungo periodo, in questo particolare contesto emergenziale, precisiamo che in caso di Sue dimissioni rassegnate prima del compimento dell'intero periodo di riferimento, gli acconti sul premio dovranno essere restituiti, mediante trattenuta diretta sulle spettanze di fine rapporto, secondo il seguente schema:

<i>dimissioni rassegnate entro il 31.12.2021 (compreso)</i>	<i>Restituzione del 70% del premio percepito</i>
<i>dimissioni rassegnate entro il 30.06.2022 (compreso)</i>	<i>Restituzione del 50% del premio percepito</i>
<i>dimissioni rassegnate entro il 31.12.2022 (compreso)</i>	<i>Restituzione del 30% del premio percepito</i>

Quanto alle modalità di erogazione, è previsto che il premio sarà *«corrisposto in tranches di acconto mensili, che maturano sempre l'ultimo giorno del mese di riferimento.*

L'importo di ogni rata di acconto predeterminato è pari ad € 286,00, a decorrere dall'acconto di maggio 2021, fermo restando che il primo acconto mensile maturato a maggio 2021 sarà corrisposto con il cedolino di giugno 2021.

L'importo delle rate di acconto dei mesi di giugno e dicembre sarà invece pari a € 572,00 (tutti gli importi si intendono lordi)».

I suddetti importi, che la Signora Kochman percepirà nell'arco temporale sopra definito e al ricorrere delle condizioni sopra indicate, consentono alla medesima di formulare ai propri creditori una proposta di accordo migliorativa di quella che altrimenti sarebbe stata in grado di proporre.

La Signora Kochman non è titolare di redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro.

Il reddito di cui sopra viene incluso nell'attivo del presente piano nei limiti di seguito specificati, calcolati alla luce delle spese mensili necessarie alla ricorrente per il proprio sostentamento.

Attualmente la ricorrente riesce a far fronte alle proprie esigenze di vita, ma soltanto il buon esito della presente procedura le consentirà di essere pienamente reimmessa nel mercato con evidente vantaggio non solo della diretta interessata, ma dell'intero sistema economico-produttivo.

c)

Disponibilità liquide

La Signora Kochman è titolare del conto corrente postale n. 1048372161, aperto presso la filiale di Poste Italiane S.p.A., in Reggio Emilia (RE), Via San Niccolò n. 4, con saldo attivo alla data del 10 maggio 2021 di € 389,31 (doc. 29).

La ricorrente è, inoltre, titolare di Genius Card – carta prepagata nominativa ricaricabile n. 0001140311503, rilasciata da Unicredit S.p.A., su cui le viene accreditato lo stipendio mensile. Alla data del 10 maggio 2021, il saldo attivo della carta in questione era di € 164,46 (doc. 30).

La Signora Kochman ha anche della carta ricaricabile postepay paywave n. 4023.6009.2981.2727, con saldo attivo alla data del 10 maggio 2021 di € 104,61 (doc. 31).

Gli importi modesti presenti sul conto corrente postale e sulle due carte prepagate sono necessari alla ricorrente per provvedere alle proprie esigenze di vita.

5. Spese correnti mensili necessarie al sostentamento della ricorrente

La Signora Kochman non è coniugata e non ha figli (Cfr. doc. 20).

Le spese correnti mensili necessarie per il suo sostentamento ammontano ad € 1.241,92 e sono indicate in dettaglio nel prospetto allegato (Cfr. doc. 14).

Nei limiti del possibile, se ne offre evidenza documentale (Cfr. doc. 21, docc. 32, 33, 34, 35, 36, 37), precisando, relativamente alla polizza auto, che la Signora Kochman ha in comodato d'uso una vecchia autovettura del Signor Raffaele Coppola.

In virtù degli accordi intercorsi, quest'ultimo provvede al versamento dell'imposta di bollo, mentre la Signora Kochman fa fronte alle spese di assicurazione e di piccola manutenzione, oltre che a quelle per l'acquisto del carburante (doc. 38).

6. La proposta di accordo – contenuto economico, ripartizione dell'attivo e tempistiche dei pagamenti

Descritta la propria esposizione debitoria, esposta la propria situazione reddituale e patrimoniale e indicate, altresì, le spese correnti necessarie per il proprio sostentamento, la Signora Kochman intende proporre a tutti i propri creditori, sia diretti che sociali, un piano di accordo, con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori prededucibili il pagamento integrale del loro credito e ai restanti creditori (ipotecari e privilegiati, tutti declassati al chirografo per mancanza dei beni su cui insiste la causa di prelazione, e chirografari) una quota di rientro del loro credito nella misura del 17,699%;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento, sia pure parziale, dei propri debiti, che le assicuri nel contempo un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una nuova effettiva e piena ripartenza;
- c) trovare il miglior equilibrio possibile tra reddito disponibile e debito sostenibile, attraverso gli strumenti di composizione disciplinati dalla Legge 3/2012.

Il piano formulato dalla Signora Kochman prevede, dunque, il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e il soddisfacimento parziale, nella misura del 17,699%, di tutti gli altri creditori.

La proposta prevede il versamento dell'attivo derivante dal prosieguo dell'attività lavorativa per la durata di 5 anni (60 mesi), decorrenti dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo.

Più esattamente, tenuto conto dell'incremento temporaneo di stipendio conseguente al "premio fedeltà", il piano che la Signora Kochman propone ai propri creditori si articola in due fasi, denominate per comodità "Fase 1" e "Fase 2", così di seguito articolate:

→ **"Fase 1", con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo fino a luglio 2024 (ultimo mese in cui la ricorrente percepirà il menzionato "premio fedeltà").**

In questa fase, la ricorrente verserà la **somma mensile di € 700,00 (€ settecento/00)** – pari allo stipendio medio mensile netto che la medesima percepisce, incrementato per effetto del sopra menzionato "premio fedeltà" e detratte le somme occorrenti per il proprio sostentamento, come dettagliate in allegato (Cfr. doc. 14) – **oltre all'ulteriore importo di € 700,00 (€ settecento/00) per ciascuna della tredicesima mensilità (in numero di 3) che riceverà durante tale fase.**

Pertanto, ipotizzando che l'omologazione dell'accordo intervenga a settembre 2021 e conteggiando le tredicesime mensilità (in numero di 3) che la ricorrente percepirà in detto arco temporale, il flusso finanziario che si genererà nella "Fase 1" sarà pari ad **€ 26.600,00 (€ ventiseimila e seicento/00)**, come di seguito sintetizzato:

Fase 1 (da settembre 2021 a luglio 2024)				
Anno	Importo	Mesi	Importo aggiuntivo	Totale anno
2021	700,00 €	4	1	3.500,00 €
2022	700,00 €	12	1	9.100,00 €
2023	700,00 €	12	1	9.100,00 €
2024	700,00 €	7	0	4.900,00 €
Totale Fase 1				26.600,00 €

→ **“Fase 2”**, con decorrenza da agosto 2024 fino allo scadere del termine dei cinque anni dalla data di omologazione dell’accordo, che sulla base dell’ipotesi sopra formulata dovrebbe trovare completa esecuzione ad agosto 2026.

In questa fase, la ricorrente verserà **la somma mensile di € 500,00 (€ cinquecento/00)** – pari allo stipendio medio mensile netto che la ricorrente percepisce, detratte le somme occorrenti per il proprio sostentamento, come dettagliate in allegato (Cfr. doc. 14) – **oltre all’ulteriore importo di € 500,00 (€ cinquecento/00) per ciascuna della tredicesima mensilità (in numero di 2) che il datore di lavoro le erogherà durante tale fase.**

Pertanto, ipotizzando che l’omologazione dell’accordo intervenga a settembre 2021 e conteggiando le tredicesime mensilità (in numero di 2) che la ricorrente percepirà nella “Fase 2”, il flusso finanziario che si genererà in tale periodo sarà pari ad **€ 13.500,00** (€ tredicimila e cinquecento/00), come di seguito sintetizzato:

Fase 2 (da agosto 2024 ad agosto 2026)				
Anno	Importo	Mesi	Importo aggiuntivo	Totale anno
2024	500,00 €	5	1	3.000,00 €
2025	500,00 €	12	1	6.500,00 €
2026	500,00 €	8	0	4.000,00 €
Totale Fase 2				13.500,00 €

La liquidità generata da tali versamenti ammonta complessivamente – tenuto conto dell’intero arco temporale dell’accordo proposto – ad **€ 40.100,00** (€ quarantamila e cento/00), secondo la seguente tabella riepilogativa:

Fase 1 (da settembre 2021 a luglio 2024)				
Anno	Importo	Mesi	Importo aggiuntivo	Totale anno
2021	700,00 €	4	1	3.500,00 €
2022	700,00 €	12	1	9.100,00 €
2023	700,00 €	12	1	9.100,00 €
2024	700,00 €	7	0	4.900,00 €
Totale Fase 1				26.600,00 €
Fase 2 (da agosto 2024 ad agosto 2026)				
Anno	Importo	Mesi	Importo aggiuntivo	Totale anno
2024	500,00 €	5	1	3.000,00 €
2025	500,00 €	12	1	6.500,00 €
2026	500,00 €	8	0	4.000,00 €
Totale Fase 2				13.500,00 €
TOTALE				40.100,00 €

Tali importi saranno versati dalla ricorrente, entro il giorno 15 di ciascun mese, al Gestore della Crisi su conto corrente intestato alla procedura e il Gestore provvederà alla loro distribuzione in favore dei creditori.

L'impiego dei flussi finanziari derivanti dalle fonti sopradescritte potrà assicurare:

- **il pagamento integrale e in prededuzione dei costi sorti in funzione e in occasione della presente procedura di risanamento.**

In particolare, il pagamento delle competenze dell'Organismo di Composizione della Crisi e del legale della ricorrente avverrà in un'unica soluzione per il tramite del versamento delle prime 9 rate che la Signora Kochman si è impegnata a corrispondere (€ 700 x 9 = € 6.300,00, a fronte dell'importo complessivo dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi e al legale della ricorrente di € 5.858,48);

- **il pagamento a saldo e stralcio, nella misura del 17,699%, di tutti gli altri creditori** con le somme che verranno mensilmente versate dalla ricorrente nell'importo e secondo le modalità sopra specificate.

Il pagamento in favore di tali creditori avverrà con cadenza annuale, con le somme che saranno accantonate sul conto corrente della Procedura decorsi i 9 mesi necessari per reperire le risorse che occorrono per il pagamento della prededuzione. Pertanto, ipotizzando che l'omologazione definitiva dell'accordo intervenga a settembre 2021, il primo pagamento in favore di tali creditori avverrà presumibilmente a giugno/luglio 2022.

Si precisa che la Signora Kochman accantonerà sin da subito le somme necessarie per garantire i flussi finanziari sopra previsti e che, di conseguenza, anche qualora la definitiva omologazione dell'accordo dovesse intervenire più tardi di quanto sopra ipotizzato (settembre 2021), vi potrà essere al più uno slittamento in avanti delle tempistiche di pagamento, ma l'importo offerto ai creditori non subirà alcuna modifica.

Tale proposta rappresenta il massimo sforzo che la ricorrente può ragionevolmente sostenere e, al contempo, costituisce la migliore soddisfazione dei creditori, i quali, nel caso in cui rifiutassero la proposta della Signora Kochman, potrebbero procedere con il recupero forzoso del proprio credito, attivando procedure esecutive individuali, che in ogni caso non sarebbero convenienti, sia per i costi da sostenere, sia per le incertezze legate all'effettivo soddisfo, sia per le tempistiche più dilatate in cui i creditori potrebbero ricevere soddisfazione.

Si consideri, infatti, che l'unica azione esecutiva esperibile avrebbe ad oggetto il reddito da lavoro percepito dalla ricorrente.

Come noto, le retribuzioni (al netto di contributi e IRPEF) sono di regola pignorabili entro i limiti di un quinto e per i crediti alimentari (o di mantenimento) secondo quanto stabilito con decreto del Presidente del Tribunale, sino ad un limite massimo della metà quando i crediti fatti valere derivino da cause diverse.

Se il pignoramento dello stipendio è effettuato dall'Agente della riscossione, operano i limiti di pignorabilità fissati dall'articolo 72-ter del DPR n. 602/1973, ovvero:

- 1/10 per importi fino ad € 2.500,00;
- 1/7 per importi superiori ad € 2.500,00 e non superiori ad € 5.000,00;
- 1/5 per importi superiori ad € 5.000,00.

Considerato a titolo esemplificativo il caso di Intesa San Paolo S.p.A., titolare del credito di importo più elevato, in mancanza di spontaneo adempimento della Signora Kochman, questi potrebbe procedere al pignoramento di 1/5 dello stipendio. L'importo pignorabile non potrebbe superare € 344,45 (1/5 di € 1.722,85). Conseguentemente tale creditore potrebbe astrattamente recuperare il proprio credito solo dopo ben 20 anni.

Viceversa, la ricorrente propone un alternativo piano di rientro del proprio debito più conveniente e celere che prevede la corresponsione di € 40.100,00 (€ quarantamila e cento/00) in 5 anni (60 mesi), mettendo a disposizione del ceto creditorio una quota parte del proprio stipendio mensile (€ 700,00 nella Fase 1 ed € 500,00 nella Fase 2), ben superiore a quella suscettibile di pignoramento presso il datore di lavoro.

7. Liquidazione del patrimonio

Per la denegata ipotesi in cui la proposta di accordo formulata ai creditori non dovesse ottenere il voto favorevole della maggioranza richiesta ai fini della sua approvazione e conseguente omologazione, la ricorrente chiede sin d'ora che sia aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012, atteso che la medesima è subordinata alle medesime condizioni dell'accordo con i creditori.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Dorota Tekla Kochman, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Reggio Emilia – ritenuti sussistenti i presupposti di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 – voglia:

in via principale, fissare con decreto l'udienza ai sensi dell'art. 10 della Legge 3/2012, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto medesimi e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali e disponendo che non siano acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore nonché adottando ogni altro provvedimento che riterrà opportuno,

in subordine, per la denegata ipotesi in cui la suddetta proposta di accordo non dovesse ottenere il voto favorevole della maggioranza dei crediti richiesta ai fini della sua approvazione, disporre l'apertura della liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012.

Con riserva espressa di integrazione documentale, si producono:

1. Procura alle liti
2. Carta d'identità e codice fiscale della Signora Kochman
3. Lettera di assunzione di Salus Hospital s.r.l.
4. Visura camerale storica di Ciaciarella s.a.s. di Coppola Raffaele
5. Contratto di cessione di ramo d'azienda del 28 agosto 2006
6. Procura speciale in favore di Coppola Raffaele
7. Contratto di mutuo fondiario
8. Contratto di compravendita
9. Comunicazione dell'Agenzia Entrate Riscossione delle somme dovute a seguito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata "rottamazione ter"
10. Piani di rientro sottoscritti con MCE Locam S.p.A.
11. Distinta del versamento a MCE Locam S.p.A. del 18 gennaio 2021
12. Distinta dei versamenti a MCE Locam S.p.A. del 16 febbraio 2021, 12 marzo 2021 e 6 aprile 2021
13. Istanza per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento
14. Dichiarazioni ed elenco delle spese correnti mensili della Signora Kochman
15. Elenco dei creditori
16. Dichiarazione dei redditi 2017
17. Dichiarazione dei redditi 2018
18. Dichiarazione dei redditi 2019
19. Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi con i relativi allegati
20. Certificato di stato di famiglia
21. Contratto di locazione
22. Ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto e atto di precetto in rinnovazione di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
23. Progetto di riparto nell'ambito della procedura esecutiva n. 148/2012 R.G.E. del Tribunale di Reggio Emilia
24. Conferimento d'incarico del 14 aprile 2021
25. Preventivo sottoscritto dalla ricorrente con l'Organismo di Composizione della Crisi in data 11 maggio 2021
26. Distinta del bonifico effettuato in data 12 maggio 2021 in favore dell'Organismo di Composizione della Crisi
27. Buste paga di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021
28. Comunicazione del riconoscimento del "premio fedeltà"
29. Estratti conto del conto corrente postale n. 1048372161 presso Poste Italiane S.p.A. dal 18.12.2019 al 10.5.2021
30. Estratti conto della carta prepagata Genius Card n. 0001140311503 dall'1.1.2017 al 10.5.2021

31. Estratto conto della carta ricaricabile postepay paywave n. 4023.6009.2981.2727 dal 12.12.2017 al 10.5.2021
32. Bollette ENEL ultimo semestre
33. Bollette IREN ultimo semestre
34. Quota Associativa Ordine Provinciale Infermieri 2020
35. Quota Associativa Ordine Provinciale Infermieri 2021
36. F24 TARI secondo semestre 2019 e primo e secondo semestre 2020
37. Premio polizza auto 2021
38. Contratto comodato autovettura
39. Ricorso sottoscritto dalla Signora Kochman

Il presente procedimento soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 98,00.

Reggio Emilia, 14 luglio 2021

Avv. Annamaria Fontana



Dorota Tekla Kochman



STUDIO LEGALE AVV. ANNAMARIA FONTANA
VIA V. BACHELET, 12 – 42123 REGGIO EMILIA TEL. 0522 541316 FAX 0522 445040
CELL. 349 8499491 P.E.C. annamaria.fontana@ordineavvocatireggioemilia.it
P. IVA 02269060352 C.F. FNTNMR80L42A509Y

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

**Procedura di sovraindebitamento
per la composizione della crisi**

MODIFICA PARZIALE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO
DEPOSITATA DALLA SIGNORA DOROTA TEKLA KOCHMAN IN DATA 20 LUGLIO 2021

La Signora Dorota Tekla Kochman, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Fontana, giusta procura speciale allegata alla domanda depositata in data 20 luglio 2021,

premess

- che in data 20 luglio 2021 la Signora Kochman, versando in una condizione di sovraindebitamento, ha depositato proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi della Legge 3/2012;
- che il Tribunale intestato, nella persona della dott.ssa Simona Boiardi, con decreto del 5 agosto 2021 ha convocato la ricorrente, l'OCC e i creditori interessati all'udienza al 28 settembre 2021, ore 12.00;
- che, successivamente alla comunicazione di tale decreto da parte del Gestore, taluni creditori hanno dichiarato e precisato un credito maggiore di quello precedentemente comunicato al Gestore medesimo;
- che la ricorrente – nullatenente e la cui unica fonte di reddito è il rapporto di lavoro dipendente con Salus Hospital S.p.A. – non è in grado di offrire ai propri creditori un importo superiore a quello indicato nella proposta depositata il 20 luglio 2021, pari ad € 40.100,00;
- che, di conseguenza, si è reso necessario ricalcolare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli degradati al chirografo sulla base dell'attivo che la ricorrente è in grado di mettere a disposizione del ceto creditorio.

Tutto ciò premesso,

la Signora Dorota Tekla Kochman, come sopra rappresentata e difesa, a parziale modifica della proposta depositata in data 20 luglio 2021, da intendersi qui integralmente richiamata, fatto salvo quanto di seguito si preciserà

propone

a tutti i propri creditori, sia diretti che sociali, un piano di accordo che prevede:

- a) il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
- b) il soddisfacimento parziale, nella misura del 15,629%, di tutti gli altri creditori;

tutto ciò mediante il versamento dell'attivo derivante dal prosieguo dell'attività lavorativa con Salus Hospital S.p.A. per un periodo di 5 anni (60 mesi), decorrenti dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo.

Nello specifico, tenuto conto dell'incremento temporaneo di stipendio conseguente al "premio fedeltà" riconosciuto alla ricorrente dalla società datrice di lavoro e di cui si è dato conto nella proposta depositata il 20 luglio 2021, il piano che la Signora Kochman propone ai propri creditori si articola in due fasi, denominate per comodità "Fase 1" e "Fase 2", così di seguito descritte:

→ **"Fase 1": 35 mesi con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo.**


Kochman Tekla

In questa fase, la ricorrente si impegna a versare la somma mensile di € 700,00 (€ settecento /00) – pari allo stipendio medio mensile netto che la medesima percepisce, incrementato per effetto del sopra menzionato “premio fedeltà” e detratte le somme occorrenti per il proprio sostentamento – oltre all’ulteriore importo di € 700,00 (€ settecento /00) per ciascuna della tredicesima mensilità (in numero di 3) che riceverà durante tale periodo.

Il flusso finanziario che si genererà nella “Fase 1” sarà, dunque, pari ad € 26.600,00 (€ ventiseimila e seicento/00), come di seguito sintetizzato:

Somme mensili: € 700,00 x 35 mesi = € 24.500,00

Somme aggiuntive (tredicesima mensilità): € 700,00 x 3 = € 2.100,00

Totale “Fase 1”: € 24.500,00 + € 2.100,00 = € 26.600,00

→ “Fase 2”: 25 mesi con decorrenza dal trentaseiesimo mese fino allo scadere del termine dei cinque anni dalla data di omologazione dell’accordo.

In questa fase, la ricorrente si impegna a versare la somma mensile di € 500,00 (€ cinquecento/00) – pari allo stipendio medio mensile netto che la ricorrente percepisce, detratte le somme occorrenti per il proprio sostentamento – oltre all’ulteriore importo di € 500,00 (€ cinquecento /00) per ciascuna della tredicesima mensilità (in numero di 2) che il datore di lavoro le erogherà durante tale fase.

Il flusso finanziario che si genererà nella “Fase 2” sarà pari ad € 13.500,00 (€ tredicimila e cinquecento/00), come di seguito sintetizzato:

Somme mensili: € 500,00 x 25 mesi = € 12.500,00

Somme aggiuntive (tredicesima mensilità): € 500,00 x 2 = € 1.000,00

Totale “Fase 2”: € 12.500,00 + € 1.000,00 = € 13.500,00

La liquidità generata da tali versamenti ammonta complessivamente – tenuto conto dell’intero arco temporale di 5 anni dell’accordo proposto – ad € 40.100,00 (€ quarantamila e cento/00), secondo il seguente riepilogo:

Totale “Fase 1”: € 26.600,00

Totale “Fase 2”: € 13.500,00

Totale piano: € 40.100,00

Tutti i suddetti importi saranno versati dalla ricorrente, entro il giorno 15 di ciascun mese, al Gestore della Crisi su conto corrente intestato alla procedura e il Gestore provvederà alla loro distribuzione in favore dei creditori.

L’impiego dei flussi finanziari derivanti dalle fonti sopradescritte potrà assicurare:



- **il pagamento integrale e in prededuzione dei costi sorti in funzione e in occasione della presente procedura di risanamento.**

In particolare, il pagamento delle competenze dell'Organismo di Composizione della Crisi e del legale della ricorrente avverrà in un'unica soluzione per il tramite del versamento delle prime 9 rate che la Signora Kochman si è impegnata a corrispondere (€ 700 x 9 = € 6.300,00 a fronte dell'importo complessivo dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi e al legale della ricorrente di € 5.858,48);

- **il pagamento a saldo e stralcio, nella misura del 15,629%, di tutti gli altri creditori** con le somme che verranno mensilmente versate dalla ricorrente nell'importo e secondo le modalità sopra specificate.

Il pagamento in favore di tali creditori avverrà con cadenza annuale, con le somme che saranno accantonate sul conto corrente della Procedura decorsi i 9 mesi necessari per reperire le risorse che occorrono per il pagamento della prededuzione.

Si precisa che la necessità di procedere alla modifica della proposta originaria per le motivazioni indicate in premessa avrà come effetto lo slittamento in avanti delle tempistiche di pagamento che si erano calcolate inizialmente, posto che non sarà possibile giungere alla definitiva omologazione dell'accordo e alla completa esecuzione del medesimo nei tempi originariamente ipotizzati (rispettivamente, settembre 2021 e agosto 2026).

Peraltro, poiché la Signora Kochman ha già cominciato ad accantonare le somme necessarie per garantire i flussi finanziari sopra indicati, l'importo offerto ai creditori rimane immutato.

Tale proposta rappresenta il massimo sforzo che la ricorrente può ragionevolmente sostenere e, al contempo, costituisce la migliore soddisfazione dei creditori, i quali, nel caso in cui rifiutassero la proposta della Signora Kochman, potrebbero procedere con il recupero forzoso del proprio credito, attivando procedure esecutive individuali, che in ogni caso non sarebbero convenienti, sia per i costi da sostenere, sia per le incertezze legate all'effettivo soddisfo, sia per le tempistiche più dilatate in cui i creditori potrebbero ricevere soddisfazione. Sul punto si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella domanda depositata il 20 luglio 2021.

Per la denegata ipotesi in cui la proposta di accordo formulata ai creditori non dovesse ottenere il voto favorevole della maggioranza richiesta ai fini della sua approvazione e conseguente omologazione, la ricorrente chiede sin d'ora che sia aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012, atteso che la medesima è subordinata alle medesime condizioni dell'accordo con i creditori.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Dorota Tekla Kochman, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Reggio Emilia – ritenuti sussistenti i presupposti di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 – voglia:



in via principale, fissare con decreto l'udienza ai sensi dell'art. 10 della Legge 3/2012, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto medesimi e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali e disponendo che non siano acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore nonché adottando ogni altro provvedimento che riterrà opportuno,

in subordine, per la denegata ipotesi in cui la suddetta proposta di accordo non dovesse ottenere il voto favorevole della maggioranza dei crediti richiesta ai fini della sua approvazione, disporre l'apertura della liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012.

Si produce, seguendo la numerazione degli allegati alla proposta del 20 luglio 2021:

40. Relazione integrativa del Gestore con i relativi allegati

Reggio Emilia, 17 settembre 2021

Avv. Annamaria Fontana



Dorota Tekla Kochman



